

Scanzorosciate, 25 marzo 2020

Decreto sindacale n. 5 del 25/03/2020

Oggetto: Individuazione dei “servizi comunali essenziali ed indifferibili da rendere in presenza” ai sensi dell’ordinanza Presidente regione Lombardia n. 515/2020.

IL SINDACO

VISTO il decreto legge del 22 febbraio 2020 n. 6 recante “misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID – 19”.

VISTO il decreto n. 498 del 24.02.2020 del presidente della Regione Lombardia, avente in oggetto “*ulteriori misure applicative dell’ordinanza del 23 febbraio 2020 – riunioni in uffici pubblici e attività di front office*”;

VISTO il D.L. 2 marzo 2020 n. 9;

VISTI i DPCM del 4 marzo e 11 marzo 2020;

VISTE le Direttive e Circolari emesse successivamente ai sopra indicati provvedimenti dal Ministro per la Pubblica Amministrazione;

VISTO il D.L. cd. Cura Italia (in particolare che in particolare all’art. 87, primo comma dispone: “1. Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che, conseguentemente: a) limitano la presenza del personale negli uffici per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, anche in ragione della gestione dell’emergenza; b) prescindono dagli accordi individuali e dagli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81”;

VISTA l’Ordinanza n. 514 del 21/03/2020 del Presidente della Giunta regionale ed in particolare il punto 5 che stabilisce la “sospensione presso le rispettive sedi e uffici decentrati dell’attività delle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2 del d.lgs. n. 165/2001 nonché dei soggetti privati preposti all’esercizio di attività amministrative di cui all’art. 1 della legge 241/1990, fatta salva l’erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità, nell’ambito di quelli previsti dalla legge n. 146/1990, secondo le modalità ed i limiti indicati con specifico provvedimento del Presidente della Giunta regionale, sentito il Prefetto territorialmente competente.”;

VISTA la successiva Ordinanza 515 del 22.03.2020 ed i servizi indicati come essenziali in relazione alle funzioni degli Enti locali che ribadisce:

a) la sospensione dell’attività amministrativa in presenza presso le rispettive sedi e uffici decentrati delle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2 del d.lgs 165/2001, nonché dei soggetti privati

preposti all'esercizio di attività amministrative di cui all'art. 1 della legge 241/1990, fatta salva l'erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità per i quali sia assolutamente necessaria e imprescindibile la presenza fisica nella sede di lavoro, nell'ambito di quelli previsti dalla legge 146/1990;

b) che le attività non indicate ai seguenti punti della presente Ordinanza devono essere svolte con la modalità' di lavoro agile;

c) che, come previsto dall'art. 87 del decreto legge n. 18/2020, qualora non sia possibile ricorrere al lavoro agile, anche nella forma semplificata citata dalla predetta disposizione, le amministrazioni utilizzano gli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva;

d) esperite tali possibilità le amministrazioni possono motivatamente esentare il personale dipendente dal servizio (...);

DATO ATTO che la suddetta Ordinanza prevede alcune funzioni definite essenziali per gli enti locali nonché la possibilità di individuare eventuali ulteriori funzioni non specificamente individuate ai punti precedenti e strettamente correlate ai predetti servizi o ad altri servizi ritenuti strettamente essenziali, sulla base di espressa individuazione da parte delle singole amministrazioni;

DATO ATTO che la medesima Ordinanza prevede inoltre:

a) che ciascuna Amministrazione con specifico provvedimento dovrà individuare, nell'ambito della propria organizzazione, i dipendenti adibiti ai servizi essenziali, ivi compresi quelli eventualmente assegnati alle eventuali Unità di Crisi istituite dalle amministrazioni locali, regionali e statali per la gestione dell'emergenza;

b) con l'eccezione del personale preposto alle attività socio-sanitarie, di protezione civile, dei trasporti e di sicurezza pubblica, devono essere adottate forme di rotazione dei dipendenti adibiti alle attività essenziali da rendere in presenza e non altrimenti erogabili, per garantire un contingente minimo di personale da porre a presidio, garantendo la distribuzione in uffici singoli ed assicurando prioritariamente la presenza del personale con qualifica dirigenziale in funzione del proprio ruolo di coordinamento;

DATO ATTO che il D.P.C.M. Del 22.03.2020 – seppur non espressamente richiamato nella suddetta ordinanza regionale e dunque coordinato con la stessa:

– non specifica nulla in merito agli Uffici pubblici, né in merito alla indicazione dei servizi essenziali che gli enti locali non essendo peraltro ad oggi, prima dell'Ordinanza Regionale n. 515, intervenute fonti normative legate all'emergenza epidemiologica in corso che abbiano indicato le funzioni essenziali per gli enti locali con presenza obbligatoria lasciando dunque alla discrezionalità dell'ente la sua individuazione senza alcuna formalità;

– si limita a richiamare le disposizioni di cui all'art. 87 del D.L. 18/2020 cd. Cura Italia;

RITENUTO in assenza di indicazioni contrarie da parte dello Stato ed in relazione ai poteri rimessi alle Regioni, in assenza di coordinamento costituzionale e nell'urgenza di organizzare i propri servizi, di procedere all'individuazione, come richiesto dalla Regione Lombardia, dei servizi essenziali in modo coerente a quanto indicato nell'Ordinanza dalla data del 23.03.2020 e fino alla data del 14.04.2020, tenendo tuttavia conto, nella garanzia dei servizi essenziali, delle disposizioni di livello statale ex art. 87 del D.L. 18/2020 che ritengono il lavoro agile quale modalità ordinaria di lavoro a tutela della salute

pubblica e dei dipendenti medesimi e della suprema ratio di evitare più possibili gli spostamenti ed il conseguente contagio;

VISTO il Dlgs. 165/2001 e s. m. e i;

VISTO il Dlgs. 267/2000 ed i poteri rimessi al Sindaco quale Autorità Sanitaria Locale in relazione a disposizioni volte al contenimento dell'emergenza sul proprio territorio dell'emergenza ed in qualità di Datore di lavoro come rappresentante legale anche ex legge Dlgs. 81/2008;

DATO ATTO che:

1. con propri atti di organizzazione il Comune di Scanzorosciate ha effettuato una ricognizione delle attività ed ha approntato un piano di presenza ridotta del personale degli uffici, alternando l'utilizzo delle ferie pregresse e progetti di smartworking;
2. la presenza di pubblico negli uffici comunali avviene esclusivamente su appuntamento e soltanto per pratiche non rinviabili ed indifferibili;
3. tutti gli uffici sono stati dotati di mascherine a norma CE, guanti, e prodotti igienizzanti per le mani, a disposizione anche del pubblico, ed hanno ricevuto istruzioni per l'igienizzazione delle superfici di lavoro;
4. in alcuni casi sono stati autorizzati cambi di orario ed altri istituti di flessibilità;
5. la giunta comunale ha autoregolamentato la possibilità di riunirsi in videoconferenza;
6. il Comune di Scanzorosciate si è dotato di un account Skype e Microsoft Teams ed ha attivato le misure tecniche per consentire ai dipendenti il lavoro da casa.

RITENUTO, pertanto, di avere già dato piena attuazione a quanto disposto in ultimo dall'ordinanza del Presidente della Giunta regionale 515 del 22 marzo 2020 nonché alle disposizioni sul personale già impartite con i DPCM citati e con il DL 18/2020, avendo già posto in atto tutte le misure organizzative idonee a ridurre al minimo la presenza di personale negli uffici, già tenendo conto della natura dei vari servizi;

DECRETA

1. **Di confermare** e considerare quali "**attività/servizi essenziali e indifferibili da rendere in presenza**", le seguenti attività:
 - *Attività della protezione civile (ivi comprese le attività di supporto al COC);*
 - *Attività della polizia locale;*
 - *Attività dello stato civile, servizi cimiteriali e della polizia mortuaria;*
 - *Attività dei servizi sociali, in particolar modo le attività approntate per far fronte all'emergenza;*
 - *Attività del protocollo comunale (queste ultime anche parzialmente in smartworking dove possibile) e di centralino;*
 - *Attività non rinviabili dei servizi finanziari necessarie per il complessivo funzionamento dell'ente;*
 - *Attività di gestione e salvaguardia del sistema informatico;*
 - *Attività della segreteria comunale collegate all'emergenza sanitaria in corso e alla gestione delle riunioni indispensabili degli organi collegiali e alla formalizzazione dei relativi atti;*

- *Attività connesse alla gestione di base dell'igiene pubblica e dei luoghi pubblici e della raccolta rifiuti;*
 - *Attività connesse al ripristino e alla manutenzione straordinaria di luoghi, impianti o arredi pubblici, laddove sia valutato un effettivo rischio per la sicurezza delle persone.*
2. **Di dare atto** che dette attività sono state organizzate in modo da essere gestite in modo compatibile con il piano **ferie residue 2019 da fruire perentoriamente entro il 30 giugno 2020** e con l'adozione da parte dei dipendenti di tutti gli ausili finora raccomandati e con ogni supplemento di attenzione possibile a tutela della propria e altrui salute, agendo in ogni modo per limitare gli spostamenti dei cittadini e i contatti interpersonali prevedendo il ricevimento del pubblico solo su appuntamento nonché la gestione telefonica o per email di tutte le pratiche per cui non sia necessaria la presenza dell'utente allo sportello;
3. **Di dare atto** che il piano di presenza è depositato agli atti, pur dando atto della possibilità che lo stesso possa subire variazioni sempre nel rispetto del **principio di riduzione della presenza in sede e alternanza di smartworking e ferie pregresse 2019 da fruire obbligatoriamente entro il 30 giugno 2020**. Tale piano di presenza costituisce formale individuazione dei dipendenti assegnati ai servizi essenziali ai sensi della lett. a), n. 9, lett. a) dell'ordinanza 515 del 22 marzo 2020;
4. **Di dare comunicazione** del presente provvedimento a tutti i dipendenti dell'ente e di provvedere alla pubblicazione dello stesso all'albo pretorio on line.

Il Sindaco
Dott. Davide Casati

